

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: ID 4603 - Fornitura di conglomerato bituminoso ed emulsione per il triennio 2024-2026 - Lotto 3 - Golfo Tigullio, Paradiso, Val Fontanabuona - CIG B080B4D52B

TRA

- Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dall'Ing. Gianni Marchini, n. [REDACTED], [REDACTED], nella sua qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, e

- CAVA SAN PIETRO S.R.L. (C.F.: 10469410962 P.IVA: 10469410962, avente sede in Milano (MI), Via De Rolandi Battista 7 (di seguito anche "Appaltatore"), rappresentata dalla Sig.ra Ornella Garibotti, [REDACTED], [REDACTED], della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (documento digitale n.T 554434829 del 28 marzo 2024, in atti).

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione territorio e trasporti n.399 del 20/02/2024 è stato disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art.71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, per la scelta del contraente per l'affidamento della fornitura in oggetto, suddivisa in 4 lotti;

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione territorio e trasporti n. 1139 del 08/05/2024 è stata disposta l'aggiudicazione della gara;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, CAVA SAN PIETRO S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Milano, con iscrizione scaduta (data di scadenza non disponibile) ma in corso di aggiornamento:
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione affida a CAVA SAN PIETRO S.R.L., e per essa alla Sig.ra Ornella Garibotti, la quale nella precitata sua qualità accetta senza riserva alcuna, il seguente appalto: "Fornitura di conglomerato bituminoso ed emulsione per il triennio 2024-2026 - Lotto 3 - Golfo Tigullio, Paradiso, Val Fontanabuona CIG B080B4D52B ID 4603.

L'appalto ha per oggetto la fornitura franco fornitore e/o franco cantiere di conglomerato bituminoso ed emulsione per la manutenzione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Genova per il triennio 2024-2026.

L'organizzazione e le modalità di gestione della fornitura sono riportate nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità de-

dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi Allegati 1 e 2 (di seguito anche indicato come “Capitolato”)(“Allegato A”).
- l’offerta (“Allegato B”)

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L’importo contrattuale, pari all’importo a base di gara, ammonta a Euro 92.213,12# (diconsi Euro novantaduemiladuecentotredici/12), oneri fiscali esclusi, e inclusi gli oneri di sicurezza pari a Euro 70,00#.

L’importo contrattuale costituisce l’importo complessivo massimo della fornitura.

L’importo si riferisce al valore massimo contrattuale come definito nella documentazione di gara. Il ribasso d’asta del 6,80% offerto dall’Appaltatore è applicato sui prezzi unitari a base d’asta determinando i seguenti prezzi unitari:

Forniture Franco Fornitore	
	€/t
Binder FF	€ 71,46
Oneri sic.	€ 0
	€ 71,46

Forniture Franco Cantiere	
	€/t
Binder FC	€ 86,35
Oneri sic.	€ 0,93
	€ 87,28

Forniture Franco Fornitore	
	€/t
Tappeto FF	€ 76,05

Forniture Franco Cantiere	
	€/t
Tappeto FC	€ 88,01

Oneri sic.	€ 0
	€ 76,05

Oneri sic.	€ 0,94
	€ 88,95

Forniture Franco Fornitore	
	€/t
Emulsione FF	€ 1087,34
Oneri sic.	€ 0
	€ 1087,34

Forniture Franco Cantiere	
	€/t
Emulsione FC	€ 1087,34
Oneri sic.	€ 11,67
	€ 1099,01

Forniture Franco Fornitore	
Stabilizzato riciclato 0-30 mm	
	€/t
Fresato FF	€ 0,93
Oneri sic.	€ 0
	€ 0,93

Forniture Franco Cantiere	
Stabilizzato riciclato 0-30 mm	
	€/t
Fresato FC	€ 11,93
Oneri sic.	€ 0,13
	€ 12,06

I prezzi, determinati mediante ribasso sugli importi unitari, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e l'eventuale rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi della Città Metropolitana di Genova.

Il contratto è stipulato "a misura", pertanto l'importo complessivo per il triennio 2024-2026, si intende quale importo massimo della fornitura.

I pagamenti avverranno nel corso di vigenza contrattuale sulla base delle singole

richieste di fornitura e fino ad esaurimento del valore contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

E' prevista l'opzione di cui all'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 4 - Durata

L'Appalto ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e ha termine il 31 dicembre 2026.

Le parti fanno rinvio all'articolo 3 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 5 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, definito con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei

prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi. Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità della fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per l'espletamento della prestazione. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice

Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

L'Appaltatore ha nominato la Sig.ra Ornella Garibotti quale Responsabile Contrattuale della fornitura, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Contrattuale è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato speciale e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti alla fornitura.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non è ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini indicati nell'articolo 3 e con le modalità di cui all'articolo 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono disciplinate dall'articolo 10 del presente contratto.

Le forniture sono state avviate prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, per i motivi indicati nel verbale di consegna del 21 maggio 2024, che qui si intende integralmente riportato.

Articolo 10 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformità

Al termine della prestazione di consegna di ogni singola fornitura l'esecutore deve inviare al direttore dell'esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di interve-

nuta ultimazione della fornitura, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione, constatata la mancata ultimazione delle forniture, rinvia i necessari accertamenti sullo stato della fornitura al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione della stessa con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle forniture. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento della fornitura di piccola entità, accertata da parte del direttore dell'esecuzione come del tutto marginale e non incidente sulla funzionalità della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle forniture sopra indicate. Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine forniture, alla consegna di tutte le certificazioni, il certificato di ultimazione delle forniture assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili alla verifica di conformità delle forniture e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate.

Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione delle forniture precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazio-

ne di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

Le modalità di espletamento della verifica di conformità sono riportate nell'articolo 4 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 11 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

L'aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 12 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto, a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento

comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 13 - Responsabilità, polizze assicurative e garanzie

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n.6041400965 rilasciata il 20 maggio 2024 da HDI Assicurazioni S.p.A. - Ag. Chiavari De Michiel - 6041, per una somma garantita pari a € 9.221,31#.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo ga-

rantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a costituire:

1) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del successivo articolo 12;

2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l'assunzione del carattere di definitività della medesima, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in favore dell'Amministrazione.

Articolo 14 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con le modalità di cui all'Allegato II.14.

Per quanto concerne le verifiche sulla congruità di natura quantitativa e qualitativa delle singole forniture si rimanda a quanto disposto nel Capitolato.

Articolo 15 - Contabilità e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle forniture verrà effettuato dall'Ente Appaltante, solo dopo il buon esito della verifica di conformità, entro 30 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle copie delle bolle di consegna debitamente firmate.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 14.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni fattura è operata una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione.

L'appaltatore trasmette all'Amministrazione la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali.

L'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

L'Amministrazione, a seguito dell'accettazione, fatte salve le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale, emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in occasione dell'emissione delle fatture e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: a tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento delle singole forniture è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 14 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera.

Il pagamento della rata di acconto non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità per ogni singola fornitura.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, e non possono impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Articolo 16 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della fornitura;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 8 del presente contratto;

- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) nel caso in cui il prodotto fornito risultasse, a seguito di controlli effettuati con le modalità previste dalla Scheda Tecnica dei Materiali allegata al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, non conforme;
- 11) nel caso non vengano rispettate le condizioni previste dall'art. 5 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- 12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme

Inoltre, si configurano quali cause di risoluzione del contratto di diritto e con effetto immediato a seguito della comunicazione della Città Metropolitana di Genova a mezzo p.e.c. di volersi avvalere della clausola risolutiva:

- A) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- B) Cessione del contratto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dall'art.122, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contestazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

Qualora l'aggiudicatario non rispetti il termine sopra indicato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio della Città Metropolitana di Genova, accoglibili, è facoltà della Città Metropolitana di Genova stessa risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicatario.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 19 - Penali

Il Committente ha sempre il diritto di effettuare controlli per verificare la rispondenza della fornitura alle norme stabilite in contratto e alle norme vigenti in materia.

Il Committente si riserva la facoltà di applicare la penale pecuniaria, in caso di inosservanza del termine di consegna di ciascun ordine scritto, che è stabilita nella misura pari al 5% del valore del quantitativo richiesto per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni.

Superato questo termine la Città Metropolitana di Genova avrà la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando al Fornitore inadempiente, sia la penale come sopra stabilita, sia i maggiori costi che la stessa si trovi a sopportare, sia i maggiori danni subiti (danno emergente e lucro cessante) in conseguenza dell'inadempimento.

Le penali sono portate in deduzione del corrispettivo dovuto dal Committente in occasione del primo pagamento utile; in caso di in capienza dell'importo fatturato rispetto all'ammontare delle penali le stesse sono portate in deduzione sulla cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la continuità della fornitura e l'immagine dell'Ente può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

Articolo 20 - Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle

controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in deduzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto la fornitura o di parte di essa, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione della fornitura o la conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 21 - Modalità e termini della verifica di conformità

Ai sensi dell'articolo 116 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la verifica di conformità della fornitura prestata dall'Appaltatore deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle forniture.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, compatibilmente con le disposizioni indicate per lo specifico appalto.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, secondo specifiche modalità, concordate con il Committente, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto previsto dal Re-

golamento (UE) 2016/679.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento, contenuta nei documenti di gara.

La Città Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 23 - Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 24 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'IVA è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di legge.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 8,00 (otto/00), con quietanza n. B0200802573170524-8916740 del 17/05/2024 conservata, in copia, agli atti dall'Amministrazione. L'importo è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, pari a € 40,00, l'importo di € 32,00 già versato dall'Operatore per la partecipazione alla gara, come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma degli articoli 5 e 40 del D.P.R 131/1986, in misura fissa ai sensi e a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città metropolitana di Genova: Ing. Gianni Marchini

Per l'Appaltatore: Sig.ra Ornella Garibotti